

Emergenza sanitaria: la sostituzione dei collaboratori temporaneamente inabili al servizio...

Data: 18/06/2020

Area Tematica: Personale a.t.a.

Argomenti: [Personale/ATA: collaboratori scolastici](#)

Keywords: [#pbb](#) [#fragilità](#) [#collaboratore](#) [#sorveglianza](#) [#medico](#) [#assenza](#) [#divieto](#) [#età](#) [#rischiosità](#) [#prot](#) [#urgenza](#)

Domanda

Il medico competente dichiara circa un terzo dei collaboratori scolastici temporaneamente inabili al servizio in seguito all'attivazione, nell'attuale situazione emergenziale, della sorveglianza sanitaria eccezionale. Senza questi collaboratori non appare possibile garantire pulizia e sorveglianza durante gli esami di stato. Domanda: è possibile nominare al loro posto? E se sì, come? Trattando la loro assenza come assenza per malattia? Oppure? Si segnala l'assoluta urgenza. Grazie

Risposta

La Circolare del Ministero della Salute, del 29 aprile 2020 Prot. n. 14915, di fatto esemplificativa al DPCM 26.04.2020, precisa che: " ... è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".

Pertanto, se nei confronti dei collaboratori scolastici che, in possesso della prevista certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale, hanno richiesto di essere sottoposti a visita medica del Medico Competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, dovesse emergere un giudizio di "inidoneità temporanea" alla mansione specifica per particolari "fragilità", i limiti temporali di validità dello stesso giudizio sono precisati nel referto consegnato in copia dal Medico Competente al lavoratore e al Dirigente scolastico/datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis, D.Lgs. 81/08).

Abbiamo notizie sul fatto che dovrebbe uscire sul punto un chiarimento del M.I. Per ora siamo più dell'idea che l'istituto utilizzabile sia l'esonero dal servizio disposto dal Ds.

Per quanto concerne i divieti di sostituzione nei casi previsti dall'art. 1, comma 332, della Legge n. 190/2014 come modificati dalla Legge di Bilancio 2018, i Dirigenti Scolastici non possono conferire le supplenze brevi a:

- a) assistenti tecnici e amministrativi per i primi trenta giorni di assenza;
- b) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Con riferimento al profilo dei collaboratori scolastici, la nota ministeriale prot. n. 2116 del 30 settembre 2015, pur non derogando al divieto delle supplenze brevi, ha attribuito al Dirigente Scolastico la responsabile valutazione di situazioni urgenti "non diversamente rimediabili" e la conseguente decisione della nomina del supplente.

Più specificamente è stato precisato che il divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza potrà essere superato laddove il Dirigente Scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l'organizzazione dell'intera Istituzione scolastica con un'attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall'assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe:

- delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili;
- delle necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Pertanto, per la nomina del supplente il DS potrebbe fare applicazione di quanto precisato dalla Nota n. 2116/2015 in attesa degli auspicabili chiarimenti del Ministero sui lavoratori fragili.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.